



COMUNE DI MOLFETTA

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL

SERVIZIO TAXI SOCIALE

Art. 1 - Finalità del Servizio.

1. Il Servizio di Taxi Sociale è volto a garantire il miglioramento della qualità di vita dei cittadini anziani ovvero cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio o al fine di superare le difficoltà di mobilità per agevolare l'accesso ai servizi socio-sanitari e di utilità sociale.
2. Il Servizio fornito su richiesta degli utenti destinatari residenti nel territorio comunale è finalizzato esclusivamente al trasporto:
 - a) presso presidi sanitari per esami di laboratorio, visite mediche specialistiche, cure fisiche e/o riabilitative, visite mediche generiche;
 - b) presso enti, uffici e servizi per il disbrigo di pratiche burocratiche di utilità sociale e/o previdenziale;
 - c) presso destinazioni in cui si ravvisi l'effettiva necessità del servizio in oggetto con fini sociali, socio-assistenziali e sanitari.
3. L'uso del taxi sociale ha carattere non continuativo e dedicato all'accesso ai servizi socio-sanitari e di utilità sociale.

Art. 2 — Destinatari.

1. Sono destinatari del servizio di taxi sociale i disabili autosufficienti o parzialmente autosufficienti nonché gli anziani ultra-sessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel Comune di Molfetta, trasportabili con autovettura/mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti, i quali si trovano in una condizione fisica tale da impedire o rendere gravemente difficoltosi la guida di un veicolo e l'utilizzo di mezzi pubblici e sono privi della disponibilità di coniuge, figli, familiari conviventi ovvero figure parentali o di buon vicinato di riferimento muniti di patente di guida ed automezzo;
2. Sono in ogni caso, esclusi dal servizio i cittadini non deambulanti, quelli che necessitano di assistenza sanitaria nel trasporto ovvero i cittadini che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto a mezzo di ambulanza o automedica.
3. Il servizio di taxi sociale non costituisce un trasporto per il soccorso medico-sanitario né paramedico e non vi supplisce in alcun modo.

Art. 3 Requisiti e modalità di accesso al servizio

1. I requisiti di accesso al servizio di taxi sociale sono:

- a) residenza nel Comune di Molfetta;
- b) età superiore ai sessantacinque anni e/o riconoscimento della condizione di invalidità pari o superiore al 74%;
- c) condizioni fisiche di autosufficienza o parziale autosufficienza, inidoneità alla guida, nonché idoneità della persona ad essere trasportata con un mezzo non attrezzato per disabili non deambulanti, certificate dal medico curante;
- d) assenza o non disponibilità di figure familiari e/o di buon vicinato muniti di patente di guida ed automezzo.

Art. 4 Modalità di fruizione del servizio.

1. Per accedere al servizio il richiedente deve presentare apposita domanda allo Sportello P.U.A. attivo presso il Settore Socio-Educativo indicando le proprie generalità e contatti telefonici, nonché allegando certificazione o documentazione attestante le condizioni di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 3 e l'idoneità della persona ad essere trasportata con un'autovettura/un mezzo non attrezzato per disabili non deambulanti.
2. Una volta accertati i requisiti di accesso, l'Ufficio competente inserirà in un elenco i soggetti ritenuti idonei a fruire del servizio ed invierà agli stessi nonché all'Associazione di Volontariato incaricata, della presa in carico, una comunicazione di ammissione all'accesso al servizio .
3. Il servizio di taxi sociale non prevede percorsi fissi e predefiniti, ma essi vengono determinati sulla base dell'effettiva domanda di viaggio.
4. Il servizio è svolto "a chiamata", **dal lunedì al venerdì**, dalle ore **8,30 alle ore 18,30**, unicamente su richiesta telefonica degli aventi diritto precedentemente individuati, secondo quanto sopra disposto. Il servizio può prevedere il trasporto di più persone (massimo **4** escludendo l'autista) nella stessa fascia oraria compatibilmente con la disponibilità del mezzo e la prossimità delle destinazioni.
5. Per fruire del trasporto tramite il taxi sociale l'utente deve effettuare la prenotazione del servizio contattando l'Associazione di Volontariato, specificando il luogo di prelievo e di destinazione nonché l'orario con un preavviso di almeno sette giorni, contattando l'ufficio competente al relativo numero telefonico, nei giorni e negli orari di operatività del servizio di prenotazione, appositamente pubblicizzati.
6. L'ufficio competente con un preavviso di tre giorni contatterà il cittadino all'utenza di riferimento per confermare o modificare la prenotazione in caso di rispetto delle priorità di cui all'art. 10 ovvero revocare la prenotazione per impossibilità giustificata nel fornire il servizio.

Art. 5 Tipologia dei trasporti

1. Di norma il Servizio prevede il prelievo dal domicilio della persona e l'attesa da parte dell'autista per il ritorno; nel caso sia prevista per l'utente un tempo di attesa per il disbrigo legato al trasporto, l'operatore, a discrezione dello stesso,

può svolgere nel frattempo, altri trasporti o decidere per il rientro del mezzo, con successiva presa in carico per il rientro.

2. L'uso del taxi sociale ha un carattere non continuativo.
3. I trasporti sono effettuati normalmente entro il territorio comunale e in territorio extra urbano, comunque rientrante nei paesi confinanti.

Art. 6 Addetti al trasporto

1. L'automezzo adibito al trasporto di cui al presente disciplinare è il pulmino Marca FIAT tipo DOBLO' targato EC549AX fornito dalla MGG Italia S.p.A. in comodato d'uso gratuito per un periodo di 4 anni rinnovabili.

2. Il trasporto può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale volontario di Associazione di Volontariato che stipulerà apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.

Art. 7 Organizzazione del servizio

1. L'operatore volontario dell'Associazione di Volontariato verifica la compatibilità della richiesta e, in caso positivo, effettua la prenotazione, indicando all'utente l'ora e il luogo di raccolta.
2. Sul mezzo adibito al servizio "TAXI SOCIALE" è consentito il trasporto di bagagli alle seguenti condizioni:
 - il bagaglio non deve superare le dimensioni di cm. 80*50*50;
 - ciascun passeggero non può portare con sé più di un bagaglio;
 - i bagagli trasportati non debbono contenere materie od oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, maleodoranti, che possano insudiciare o comunque, per la loro natura o confezione possano danneggiare il mezzo di trasporto.
3. Il Servizio è svolto attraverso Associazione di Volontariato convenzionata con il Comune.
4. Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 08.30 alle ore 18.30; eventuali limitazioni del Servizio (in termini di giorni o fasce orarie) o sospensioni dello stesso possono essere previste in caso di riduzione delle risorse finanziarie di bilancio, di indisponibilità di volontari o di mezzi.

Art. 8 Coordinamento del servizio

1. Il Settore Socio Educativo, nell'ambito del servizio di taxi sociale, svolge le seguenti funzioni:

- a) Ricevimento delle richieste di accesso al servizio presso lo Sportello P.U.A. ;
 - b) Verifica dei requisiti di accesso al servizio;
 - c) Invio comunicazione di ammissione al servizio all'avente diritto;
 - d) Invio comunicazione all'Associazione di Volontariato relativa all'ammissione al servizio degli aventi diritto, al fine della presa in carico;
2. L'operatore volontario dall'Associazione di Volontariato si occuperà della ricezione delle richieste telefoniche degli aventi diritto, dal lunedì al venerdì, negli orari di operatività del servizio di prenotazione, provvedendo alla registrazione delle prenotazioni, nonché alla redazione del foglio settimanale dei viaggi del taxi sociale.
3. Il Responsabile della gestione del servizio vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli Operatori volontari rispettino i diritti, la dignità e le

opzioni degli utenti e dei fruitori, delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

Art. 9 Modalità di utilizzo del mezzo

1. L'Associazione potrà utilizzare il mezzo, con esclusivo affidamento, nel rispetto della convenzione che si andrà a stipulare con il Comune.

2. L'uso sarà consentito senza spese, con l'obbligo della tenuta giornaliera del registro del mezzo su cui andrà annotato l'orario di presa in carico del mezzo, l'identità del guidatore, l'identità dei trasportati, la destinazione, il chilometraggio e l'orario di riconsegna del mezzo, a cura dell'autista.

3. Sarà a carico dell'Associazione di Volontariato la manutenzione ordinaria del mezzo (cambio olio, filtro olio e nafta, filtro aria, batteria, parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore ecc...), restando a carico del Comune gli oneri riguardanti la manutenzione straordinaria (pneumatici, distribuzione, ecc..) e l'attivazione del numero verde.

4. Il rifornimento di carburante del mezzo sarà effettuato a cura e spese del personale volontario dell'Associazione di Volontariato e sarà rimborsato dal Comune all'Associazione di Volontariato secondo le vigenti tabelle ACI.

Art. 10 Priorità.

1. Nel caso in cui vengano presentate all'Ufficio competente più richieste di trasporto relative alla medesima giornata e le stesse non possano, anche dilatando i tempi di attesa per i singoli assistiti, essere soddisfatte, se tutti i residenti hanno gli stessi requisiti di appartenenza/non appartenenza alle categorie a) , b) c) e d) si considera prioritaria la richiesta effettuata con il maggiore anticipo di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 11 Norme di comportamento

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Settore Socio Educativo al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente all'Associazione di Volontariato ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;

b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;

c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Settore Socio Educativo del Comune.

4. E' stabilito che i soggetti che fruiscono del servizio di taxi sociale debbano essere obbligatoriamente accompagnati da altra persona nel caso di- minori.

Art. 12 Rimborso spese.

1. All' Associazione di Volontariato a cui verrà affidato il servizio spetterà un rimborso spese per ogni singolo trasporto, comprensivo di andata e ritorno, nel modo che segue:

- a) € 180,00 mensili di contribuzione generale;
- b) € 6,00 per ogni singolo trasporto di cittadini in area comunale;;
- c) € 0,45 a chilometro per ogni singolo trasporto di cittadini in area extra comunale (vedi tabelle ACI 2012) comunque rientranti nei paesi confinanti;

Art. 13 Trattamento dei dati personali e sensibili

1. Le modalità di svolgimento del servizio di taxi sociale dovranno essere svolte nel rispetto del d.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

Art. 14 Deroghe

1. Il Dirigente del Settore Socio Educativo si riserva in casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari, di autorizzare il trasporto quotidiano, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, purché ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio.

2. Il Dirigente del Settore Socio Educativo, in casi particolari debitamente certificati, si riserva di autorizzare l'uso del taxi sociale anche per viaggi fuori comune, prevalentemente per ragioni di carattere sanitario (visite ospedaliere, esami clinici, ecc..) solo per utenti privi di familiari di riferimento o con situazioni familiari problematiche, che presentano un' autosufficienza ridotta e documentata da certificato rilasciato dal medico curante.

Art. 15 Norme finali

1. Le norme contenute nel presente disciplinare costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, formalizzata con l'apposito modulo che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato; del suo contenuto sono informati i cittadini, sia mediante pubblicazione sul sito web comunale sia tramite informazioni fornite direttamente dal Settore Socio Educativo.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle vigenti disposizioni normative in merito.

Art. 17 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare/contratto sarà competenza esclusiva del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta.